

omissis

### FATTO E DIRITTO

- rilevato che, promuovendo la presente controversia, l'attore espone che il 9/3/2001, alle ore 16,30, un autobus di sua proprietà percorreva la S.S. 588 da Villanova con direzione Castelvetro; che in un punto particolarmente stretto, incrociando uno scuolabus condotto dal G. e di proprietà del Comune di Castelvetro, proveniente dall'opposta direzione di marcia, per evitare il contatto tra i veicoli si spostava sulla sua destra; che a seguito del cedimento della banchina, l'autobus si adagiava sul fianco destro nel canale sottostante al lato della strada. Sulla base di tale narrativa e riconosciuto un rilievo colposo anche con riferimento alla condotta del proprio autista, deduce un concorso di colpa dell'ANAS, per avere omesso la manutenzione della banchina e non avere comunque segnalato che la stessa era sdruciolevole; e del G., per avere costretto l'autobus ad una manovra di emergenza finalizzata ad evitare lo scontro, altrimenti inevitabile in ragione della posizione dello scuolabus non sulla propria destra e di un eccesso di velocità dello scuolabus stesso. In ogni caso, invoca l'applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2043 c.c.

Resistono l'ANAS, G. ed il Comune di Castelvetro.

La causa è istruita con una CTU affidata al F.I. R.;

- ritenuto che, manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa ANAS, in ragione del dedotto decorso del biennio previsto dall'art. 2947 comma 2 c.c. tra il sinistro e la notifica della citazione.

Sul punto, basta osservare che, così come evidenziato dalla difesa dell'attore, la prescrizione è stata ritualmente interrotta con le raccomandate di cui agli allegati 13 e 14 del fascicolo attoreo;

- ritenuto poi che, ugualmente del tutto infondata è l'eccezione, sempre sollevata dalla difesa ANAS, di difetto di legittimazione passiva, posto che la legittimazione deriva dal fatto che, *ex lege*, l'ANAS era all'epoca proprietaria della strada statale;
- ritenuto inoltre che, non accoglibile è pure l'eccezione sollevata dalla difesa ANAS in ordine alla nullità della *causa petendi*. Invero, pur dovendosi dare atto che la citazione attorea è abbastanza carente ed approssimativa nell'indicazione delle norme giuridiche di riferimento, pare al Giudice che non possa dubitarsi del fatto che l'azione svolta nei confronti dell'ANAS sia quella generale fondata sulla responsabilità extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, essendo dedotta la colpa dell'ANAS stessa per l'omessa manutenzione della banchina e l'omessa apposizione di adeguata segnaletica, e non essendo invece mai stata invocata la responsabilità custodiale *ex art. 2051 c.c.*;
- considerato che, venendo al merito, la domanda attorea è infondata, e va pertanto rigettata, a ciò dovendosi giungere sulla base di alcune conclusioni raggiunte dalla CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato alle osservazioni delle difese, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Invero, con riferimento alla posizione dell'ANAS, si osserva, quanto alla prima censura mossa, che non può certo parlarsi di omessa manutenzione della banchina, per l'assorbente rilievo che nessuna banchina era presente nel luogo

in cui l'autobus è uscito di strada (*id est* pacificamente il chilometro 6, non già il chilometro 3+900, come per mero errore materiale indicato dai Carabinieri nel rapporto: cfr. pag. 6 e 25 perizia), essendo unicamente presente un manto erboso immediatamente degradante e pertanto certamente non percorribile (pag. 8, 26 perizia). D'altro canto, l'assenza della banchina e la presenza di un mero manto erboso, non può certo essere considerata un'insidia o trabocchetto, atteso che è *"palesamente e visivamente accertabile dall'autista... quindi la situazione presente non invitava, anzi escludeva, l'occupazione del bordo oltre il limite asfaltato"* (pag. 12 perizia), proprio perché l'assenza di banchina è *"puntualmente accertabile"* (pag. 26 perizia).

Quanto poi alla seconda censura rivolta all'ANAS, relativa all'omessa segnalazione della pericolosità della strada, trattasi di rilievo infondato in fatto, posto che esiste in realtà una segnaletica, presente sin dal 1994, che indica sia la "strettoia", sia la strada sdruciolevole (cfr. pag. 7, 8, 10, 26 perizia).

- osservato che, con riferimento alla posizione dello scuolabus condotto dal G. e di proprietà del Comune, va innanzitutto disattesa l'impostazione giuridica della difesa di parte attrice, che ritiene applicabile la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.

Invero, essendo pacifico che non vi è stata collisione diretta tra i mezzi, non può essere applicata la presunzione di cui trattasi.

La giurisprudenza di legittimità del tutto maggioritaria, che questo Giudice condivide ed al cui insegnamento intende conformarsi, ha infatti spiegato che la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge -dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica- sia con la sistematica e la *ratio* della fattispecie (Cass. n. 12370/2006, Cass. n. 12750/2001, Cass. n. 10026/1998, Cass. n. 10110/1997, Cass. n. 9051/1995, Cass. n. 3814/1979; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 20/3/2006).

Né tale principio può essere superato riferendosi a quella parte di giurisprudenza che ritiene la norma in parola estensivamente applicabile all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli e quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, laddove però nel sinistro stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, e sia quindi stato positivamente acclarato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. n. 10751/2002 e Cass. n. 3131/1996). Nel caso che qui occupa, infatti, oggetto di causa è proprio l'accertamento dell'eventuale responsabilità, e quindi del contributo causale, del veicolo condotto dal G., non coinvolto in alcun scontro, e quindi è radicalmente inapplicabile la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.

Tali conclusioni, cui tra l'altro questo Tribunale si è anche di recente conformato (cfr. Trib. Piacenza n. 364/2010), si intendono qui ribadire, non essendovi motivo di discostarsene.

Ne consegue che, alla stregua dei principi generali codificati dall'art. 2697 c.c., spetta interamente all'attore dar prova di quanto dedotto, e cioè che l'occupazione del bordo stradale oltre il limite asfaltato, è stata una manovra di emergenza resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuola scuolabus,

asseritamente circolante in violazione delle norme di circolazione in quanto in eccesso di velocità e sul lato sinistro della strada;

- osservato quindi che, gli unici dati certi relativi al comportamento dei due veicoli, depongono tutti univocamente in senso sfavorevole all'attore. Infatti, può dirsi che: l'autobus attoreo viaggiava ad una velocità sicuramente non al di sotto di 68-70 chilometri orari (pag. 13 e 16 perizia), quindi certamente superiore a quella consentita e dovuta in relazione allo stato dei luoghi, senza nemmeno operare alcuna decelerazione prima dell'occupazione del bordo stradale non asfaltato (cfr. pag. 14 perizia); l'autobus è stato sanzionato per la violazione dell'art. 141 c. 2-11, non essendo stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza la manovra richiesta C.d.S. (cfr. all. 1 del fascicolo attoreo); per di più, l'assoluta mancanza di alberi o siepi nel tratto di strada interessato dal sinistro, rendeva possibile l'avvistamento dello scuolabus da parte dell'autobus, e viceversa, con largo anticipo (cfr. pag. 11 perizia) e da una distanza non inferiore a 120-130 metri (cfr. pag. 14 perizia), ciò che avrebbe dovuto suggerire al conducente dell'autobus di accostarsi sulla sua destra ed attendere il transito dello scuolabus fermo od a velocità particolarmente moderata.

Non vi è invece prova alcuna di quanto dedotto da parte attrice in ordine all'eccesso di velocità del G. ed alla sua guida sulla parte sinistra della carreggiata, con la conseguenza che nessun profilo colposo nella guida dello stesso è stato provato dall'attore, a ciò tenuto in ragione del riparto probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.;

- evidenziato che, in ragione di tutto quanto sopra, la domanda risarcitoria attorea va rigettata.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore delle vittoriose due parti convenute.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 27/10/2010, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

### **P.Q.M.**

#### **il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- condanna Rossi Travels s.r.l. a rifondere a Comune di Castelvetro e G. Michele, in via solidale nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna Rossi Travels s.r.l. a rifondere a ANAS le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;

- pone definitivamente a carico di Rossi Travels s.r.l. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 7/10/2005.  
Piacenza, 27/10/2010

Il Giudice  
dott. Gianluigi MORLINI

III CASO.it